

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2208

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTONI e LAFORGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1995

Riconoscimento di benefici ai magistrati della Corte di cas-
sazione e della Procura generale presso la Corte residenti
fuori del distretto della Corte di appello di Roma

ONOREVOLI SENATORI. - Dal 1923 la Corte di cassazione è unica, ha sede in Roma e competenza per tutto il territorio nazionale.

Essa ha, tra l'altro, il compito di regolare le giurisdizioni, di assicurare l'uniformità della interpretazione e l'unità del diritto oggettivo nazionale. L'importanza delle funzioni, che la Costituzione e le leggi ordinarie attribuiscono alla Corte, rende di particolare rilievo il problema della sua composizione e, quindi, della cosiddetta provvista dei magistrati ad essa destinati.

È abbastanza singolare che, in un'epoca in cui si assiste ad un sempre più rapido sviluppo delle vie di comunicazione, la Corte suprema di cassazione rappresenti sempre meno l'intero Paese. A fronte, infatti, di 337 magistrati che attualmente esercitano in Roma funzioni di legittimità, 167 sono romani. Esclusi quelli che risiedono nel Lazio, meno della metà del totale, 157 provengono dalle altre regioni e il loro numero diviene sempre più esiguo a mano a mano che ci si allontana dalla capitale.

Se si esclude, poi, la Campania (che, dopo il Lazio, fornisce il maggior numero di magistrati) tutte le altre regioni d'Italia, insieme, sono rappresentate da 80-85 magistrati, pari a meno del 25 per cento del totale.

Soltanto 17 magistrati, pari a meno del 5 per cento del totale, rappresentano le regioni settentrionali; la Lombardia, il Piemonte e il Veneto contano soltanto 14 magistrati di legittimità; le altre regioni del nord appena 3; soltanto 3 sono i magistrati della Sardegna e appena 9 quelli provenienti dalla Sicilia; le regioni di confine non sono rappresentate che da 5 magistrati.

Sarebbe, invece, indispensabile che alla composizione della Corte di cassazione concorressero magistrati aventi le attitudini all'esercizio delle funzioni di legittimità

provenienti dagli uffici giudiziari di tutt'Italia e che siano, quindi, portatori di quella varietà di «culture» e di esperienze utili ad attribuire alla Corte la rappresentatività voluta dalla Costituzione e dall'ordinamento giudiziario, come garanzia dell'unità del diritto oggettivo nazionale.

Alle intuibili ragioni che in generale riducono il tasso di mobilità dei pubblici dipendenti sul territorio nazionale (scarsa disponibilità, soprattutto nella capitale, di abitazioni decorose, a prezzi - o canoni - accessibili, estensione del lavoro femminile e accresciuta valenza delle esigenze dei giovani) deve aggiungersi il rilievo che l'accesso alle funzioni di legittimità è concretamente possibile solo dopo circa trent'anni di permanenza in magistratura, in un periodo, cioè, nel quale le scelte familiari e di vita si sono largamente consolidate vanificando ogni ipotesi di spostamento delle residenze familiari.

Per rimediare a questi inconvenienti si è, negli ultimi anni, ricorso allo strumento dell'autorizzazione, ai magistrati di legittimità provenienti da altre sedi, a conservare la residenza nella città di provenienza. Attualmente, sono autorizzati a risiedere fuori del distretto della Corte d'appello di Roma 28 magistrati addetti alla procura generale, e 154 addetti alla Corte.

Ma anche il rimedio dell'autorizzazione a risiedere nelle sedi di provenienza (che suppone la permanenza del cosiddetto obbligo di residenza, retaggio storico-giuridico che, almeno per i magistrati di legittimità, non conserva alcuna utile funzione) non è valso a compensare i disagi sopra ricordati, soprattutto a causa del fortissimo rincaro delle spese di viaggio - determinato dalla progressiva riduzione, prima, e dalla soppressione, poi, di tutte le agevolazioni ferroviarie, anche di quelle previste per i pendolari - e delle spese di albergo (che la cre-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scente domanda di turisti e pellegrini fa continuamente lievitare).

Il risultato è che i magistrati di legittimità autorizzati a risiedere fuori sede sono costretti a subire, a cagione della specificità della loro attività, ingenti decurtazioni della retribuzione, che oggi appaiono difficilmente sopportabili.

A ciò intende porre rimedio, ancorchè parziale, il presente disegno di legge, che, all'articolo 1, prevede il rimborso delle spese di viaggio, entro il tetto massimo di spesa dell'importo del biglietto ferroviario di prima classe relativo alla tratta del treno più veloce, nonchè di quelle di vagone letto, o anche di aereo, ma per i soli magistrati che risiedono in località distanti più di 500 chilometri da Roma. Peraltro, è apparso opportuno addossare al magistrato, nel caso di utilizzazione del più costoso mezzo di trasporto aereo, una quota pari al 20 per cento dell'importo del biglietto.

Inoltre, e fino a quando l'Amministrazione non riterrà di affrontare, anche per il

personale della giustizia, il problema degli alloggi di servizio - che, nel caso dei magistrati di legittimità, può risolversi con il mero approntamento di locali ad uso di foresteria, ovvero con la stipula di apposite convenzioni alberghiere - si è previsto un rimborso spese commisurato, sia pure nella più ridotta misura dell'80 per cento, all'importo che, per ogni pernottamento, è già fissato nella normativa sulla indennità di missione dei dirigenti dello Stato.

La spesa prevista può stimarsi, allo stato, e per il residuo esercizio finanziario, in lire 2.620 milioni ed è destinata a lievitare a misura del raggiungimento degli scopi della legge. A tale riguardo, e tenuto conto che, quando la normativa avrà piena applicazione, il numero dei magistrati di legittimità residenti fuori Roma non potrà che attestarsi intorno alle 200 unità, si stima che la spesa complessiva per ogni anno non potrà superare l'importo complessivo di lire 6.548 milioni a partire dall'anno 1996.

NOTA TECNICA

L'articolo 1, comma 1, prevede che ai magistrati in parola sia corrisposta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per le esigenze di servizio.

A tal fine, individuato in n. 200 le unità interessate al rimborso, si è provveduto ad una ricognizione per regioni di provenienza, secondo il seguente prospetto:

N. Magistrati	Km.
70	230
102	380
14	550
14	600
4	800
—	—
200	

Per i soli magistrati residenti in località distanti meno di 500 chilometri, l'onere è stato determinato considerando il costo di un biglietto ferroviario di prima classe con relativo supplemento per n. 8 viaggi

mensili. Viceversa, per i magistrati residenti in località distanti più di 500 chilometri, si è considerato il costo del biglietto aereo in misura pari all'80 per cento dell'importo, restanto l'altro 20 per cento a carico del magistrato.

L'articolo 2 prevede il rimborso delle spese di pernottamento in albergo di prima categoria nella misura dell'80 per cento del prezzo. A tal fine si è considerato n. 16 pernottamenti mensili, con un costo medio alberghiero di lire 160.000.

Tutti i calcoli sono stati effettuati in ragione di 10 mesi per anno. All'uopo si allega prospetto dimostrativo della spesa.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

RIMBORSI SPESE VIAGGI FERROVIARI

N. pers.	N. viaggi mensili	Km.	Costo biglietto	Suppl. pendol.	Suppl. vagone letto	Totale mensile	Totale annuo
70	8	230	32.300	27.900		33.712.000	337.120.000
102	8	380	50.600	33.600		68.707.200	687.072.000
							1.024.192.000

RIMBORSI SPESE VIAGGI AEREI

N. pers.	N. viaggi mensili	Km.	Costo biglietto	Riduz. 80%		Totale mensile	Totale annuo
14	8	550	225.000	180.000		20.160.000	201.600.000
10	8	600	225.000	180.000		14.400.000	144.000.000
4	8	800	225.000	180.000		5.760.000	57.600.000
							403.200.000

PERNOTTAMENTI

N. pers.	Costo medio camera	N. pern. mens.	Riduzione 80%	Totale mensile	Totale annuo
200	200.000	16	160.000	512.000.000	5.120.000.000
				TOTALE ONERE . . .	6.547.392.000

Anno 1995..... 2.618.956.800
 Anno 1996 e successivi..... 6.547.392.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Spese di viaggio)

1. Ai magistrati addetti alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, autorizzati a risiedere fuori del distretto della Corte d'appello di Roma, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute per le esigenze di servizio.

2. La misura del rimborso è commisurata all'importo del biglietto ferroviario di prima classe con relativi supplementi, corrispondente alla tratta di percorrenza del treno più veloce.

3. Al magistrato autorizzato a risiedere, nel territorio dello Stato, in una località distante più di cinquecento chilometri da Roma compete altresì il rimborso delle spese di vagone letto, ovvero dell'80 per cento dell'importo del biglietto aereo.

Art. 2.

(Spese di pernottamento)

1. Ai magistrati, di cui all'articolo 1, compete il rimborso delle spese di pernottamento in albergo nella misura dell'80 per cento del prezzo di una camera singola in alberghi di prima categoria.

2. Le spese di alloggio devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.620 milioni per l'anno 1995 e in lire 6.548 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrente variazioni di bilancio.

